

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3136}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORET, CECCHERINI, GUNNELLA, BIASINI, BIANCO,
CASTELLUCCI, LURASCHI, SABBATINI, ALIVERTI, AR-
MANI, BRESSANI, MAROCCO, PISONI, POSTAL, SANTUZ**

Presentata il 25 luglio 1974

**Rifinanziamento per il quinquennio 1975-1979 della legge
3 dicembre 1971, n. 1102, recante « Norme per lo sviluppo
della montagna »**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le Comunità montane costituite o in corso di costituzione, in base alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e alle leggi regionali che hanno delimitato le zone omogenee, stanno elaborando i piani pluriennali di sviluppo a norma dell'articolo 5 della predetta legge n. 1102.

Il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane è stato previsto dall'articolo 15, punto 1) in lire 86 miliardi per il triennio 1972-1973-1974.

Tale importo è stato ripartito dal CIPE alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in base alle disposizioni del citato articolo 5, sentita la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le Comunità montane finora costituite sono circa 250 e interessano 16 regioni; nelle restanti regioni sono in corso di costituzione altre 70 Comunità montane, mentre in Sardegna sta per essere approvata la legge per la delimitazione delle zone omogenee.

Le Comunità montane interessano il 52 per cento del territorio nazionale e i comuni

chiamati a parteciparvi sono 4.021. La popolazione interessata è di 9.032.978 unità.

All'atto di approvazione della legge 1102, come risulta dall'ampio dibattito svoltosi in Parlamento, il Governo si è impegnato a reperire ulteriori fondi in aggiunta agli 86 miliardi stanziati dal richiamato articolo 15 e si è impegnato conseguentemente ad applicare l'articolo 16 della stessa legge, il quale stabilisce che il CIPE « nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo, disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani ».

La recente Assemblea nazionale dei comuni ed enti montani convocata dall'Unione nazionale dei comuni ed enti montani a Riva del Garda e la successiva assemblea dei presidenti delle Comunità montane, riunita a Roma in Campidoglio il 28 giugno 1974, hanno unanimemente lamentato che non si è data attuazione all'articolo 16 della legge n. 1102 ed hanno sollecitato il rifinanziamento dell'articolo 15, punto 1) della legge con uno stanziamento annuale minimo di 100 mi-

liardi da assegnare alle Comunità montane per l'attuazione dei piani di sviluppo, con le procedure previste dall'articolo 5 della legge n. 1102.

Allo scopo di non deludere le attese delle popolazioni montane che tanta speranza hanno risposto nelle Comunità, quali strumenti democratici di progresso economico e sociale dei propri territori, è necessario che il Parlamento assicuri la continuità dell'opera di questi preziosi organismi mediante una adeguata dotazione finanziaria di carattere continuativo almeno per un quinquennio.

Per tali considerazioni e in accoglimento delle istanze formulate dall'UNCHEM e dagli

amministratori dei comuni e delle Comunità montane — istanze fatte proprie dalle regioni con un documento votato nella riunione svoltasi a Perugia il 27 maggio 1974 — si propone il rifinanziamento della legge n. 1102 per il prossimo quinquennio mediante lo stanziamento dell'importo di 502 miliardi e 500 milioni da ripartire, in parti uguali, per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1979.

Dato il vitale interesse del provvedimento per lo sviluppo delle Comunità montane che hanno appena iniziata la loro proficua attività, si confida nell'approvazione urgente da parte del Parlamento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini di assicurare il finanziamento dei piani di sviluppo delle comunità montane, di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi nel quinquennio 1975-1979 da ripartire tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 5.

Allo scopo di incentivare l'acquisto dei terreni da destinare alla formazione di boschi, prati, pascoli e riserve naturali, è autorizzata la spesa per il pagamento degli interessi sui mutui, ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nel limite di impegno di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

La ripartizione di tali somme tra le Regioni avverrà con i criteri del sesto comma del predetto articolo 5, riservando al Mezzogiorno la quota del 40 per cento.

ART. 2.

La spesa complessiva di lire 502.500.000.000 prevista dal precedente articolo, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, viene suddivisa in lire 100.500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979.

All'onere relativo all'esercizio 1975 si provvederà mediante riduzione dell'importo di lire 100.500.000.000 con prelevamento dai capitoli 3523 e 5387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.